



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Cavaliere Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 06 TFT 02

DEL 21 LUGLIO 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Giovanni Bertuglia, dal Prof. Ugo Caldarella e dal Dott. Rotolo Roberto, componenti, fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 21 luglio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 66/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

SIG. FRANCO CORSARO (Presidente e legale rappresentante della A.P.D. ATLETICO PEDARA all'epoca dei fatti)

A.P.D. ATLETICO PEDARA

La Procura Federale, con nota 10632/344/pf14-15/DP/fda del 18 maggio 2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Franco Corsaro, nella sopra specificata qualità, per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 94ter comma 13 N.O.I.F. e all'art. 8 commi 9 e 10 C.G.S., per non avere pagato all'allenatore sig. Alfio Barbagallo le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisione del 21/06/2014 (vertenza n. 45/34), nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della detta pronuncia.

L'A.P.D. Atletico Pedara è stata deferita, con la nota medesima, per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante (violazione art. 4 comma 1 C.G.S.).

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie e/o documenti a discolta. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del Sig. Franco Corsaro e della sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 e di un punto di penalizzazione in classifica a carico della Società deferita.

Il Tribunale Federale Territoriale:

- rilevato che con il citato provvedimento, inappellabile e immediatamente esecutivo, il Collegio Arbitrale della L.N.D. ha statuito l'obbligo per l'A.P.D. Atletico Pedara di corrispondere al sig. Alfio Barbagallo la somma di € 5.038,00, compresi interessi, quale importo spettante al predetto allenatore non percepito per la stagione sportiva 2012/2013;
- rilevato altresì che la Società deferita non ha tempestivamente ottemperato alla superiore statuizione, pubblicata sul C.U. N° 6 del 21/06/2014 stagione sportiva 2013/2014 ed alla stessa comunicata con raccomandata a.r. ricevuta il 16/07/2014;
- considerato che le norme sopra indicate sanzionano il mancato pagamento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, che risulta abbondantemente scaduto all'atto del deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

Visti l'art. 1bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., e all'art. 8 commi 9 e 10 C.G.S., dispone applicarsi:

Al Sig. Franco Corsaro, Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'A.P.D. Atletico Pedara all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi cinque (5); alla predetta società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica nel campionato eventualmente a disputarsi e dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 67/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CARMELO RIGANO (tesserato con l'A.S.D. Agostiniana Calcio)

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 6192/835 pf 13 14/MS/vdb del 15 maggio 2015, il sig. Carmelo Rigano, allenatore di base non in regola con il tesseramento per la Società A.S.D. Agostiniana Calcio, ma di fatto risultato tecnico della stessa Società per la s.s. 2013–2014. Ciò per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 35 comma 3, e 17 comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per avere omesso di fare chiedere il suo tesseramento per la s.s. 2013-2014, presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., a cura dell'A.S.D. Agostiniana Calcio; per non avere ottemperato, sin dalla s.s. 2008-2009, all'obbligo del versamento della quota annuale per l'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico; per avere svolto l'attività tecnica della prima squadra della stessa società, prendendo posto in panchina in occasione della gara Agostiniana Calcio - Siac, disputata in giorno 01.02.2014 e per avere offeso, al termine dello stesso incontro, l'onorabilità del Presidente della Sezione A.I.A. di Messina, sig. Massimiliano Lo Giudice, proferendo nei suoi confronti frasi scurrili, ingiuriose e minacciose.

Il sig. Carmelo Rigano ha fatto pervenire nota difensiva, con la quale evidenzia in primo luogo che per effetto del divieto del "*ne bis in idem*" non può essere chiamato a rispondere

di comportamenti definiti gravemente offensivi e lesivi degli Organi Federali e Arbitrali, essendo stato per tali fatti già sanzionato, giusta C.U. D.P. ME n° 39 del 05/02/2014.

In secondo luogo rigetta ogni responsabilità in ordine alle altre contestazioni di cui in deferimento, sostenendo che il regolamento non impone, con riferimento al campionato di 3^a categoria, che l'allenatore debba essere obbligatoriamente iscritto all'Albo dei Tecnici e che dal 16/10/2014 ha comunque provveduto a sanare la sua posizione debitoria con il Settore Tecnico.

All'udienza dibattimentale, assente la parte deferita sebbene regolarmente convocata, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi del deferimento e ha chiesto l'applicazione a carico del sig. Carmelo Rigano della squalifica per mesi sei.

Preliminarmente va affermata la competenza di questo Tribunale Federale Territoriale a decidere in ordine a violazioni del "Regolamento del Settore Tecnico" quali il mancato tesseramento ed il mancato versamento delle quote associative al Settore Tecnico, per il principio della *vis attractiva* derivante dalle più gravi violazioni nascenti dal comportamento antiregolamentare posto in essere dal sig. Carmelo Rigano in danno del Presidente della Sezione A.I.A. di Messina, atteso che nella fattispecie non viene contestata né ricorre alcuna delle ipotesi in cui vi è una esclusiva competenza funzionale della Commissione di Disciplina presso il Settore Tecnico (artt. 36, comma 2, 38 comma 3, 40 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico).

Ciò premesso va rilevato che quanto contestato all'odierno deferito risulta provato non solo dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dal sig. Massimiliano Lo Giudice, che ha confermato innanzi all'organo inquirente quanto da lui segnalato nell'esposto diretto alla Delegazione Provinciale di Messina, ma anche dalle dichiarazioni rese dal sig. Riccardo Di Pietro associato A.I.A. presente ai fatti.

In particolare risulta accertato che alla data del 01/02/2014 il sig. Carmelo Rigano, iscritto nei ruoli di Allenatore di base, benché svolgesse la funzione di allenatore per l'A.S.D. Agostiniana Calcio, ragion per cui era stato inserito nella distinta della gara Agostiniana - Siac del 01.02.2014, non risultava a questa data tesserato per la suddetta società, così come lo stesso è risultato non avere ottemperato, sin dalla s.s. 2008-2009, al versamento della quota associativa dovuta al Settore Tecnico.

Trattandosi di iscritto nei ruoli del Settore Tecnico allo stesso incombeva l'obbligo del tesseramento, indipendentemente dal fatto che si fosse trattato di gara di 3^a categoria, così come gli incombeva l'obbligo di provvedere al pagamento delle quote associative, apparse inevase alla data dei fatti in questione.

Risulta poi inconfutabilmente accertato che il sig. Carmelo Rigano, al termine della citata gara, abbia apostrofato, più volte, con frasi scurrili ed offensive il sig. Massimiliano Lo Giudice, Presidente della Sezione A.I.A. di Messina, presente all'incontro nella sua specifica funzione, con ciò intendendo protestare in ordine alla direzione della gara da parte dell'arbitro designato. In relazione a tale ultima fattispecie va rilevato che l'episodio si è svolto nei pressi degli spalti, mentre la precedente squalifica irrogata al sig. Rigano dal Giudice sportivo provinciale si riferisce a fatti diversi, occorsi al rientro negli spogliatoi.

In ragione dei superiori motivi devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale con applicazione della relativa sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione della squalifica per mesi quattro (4) a carico del sig. Carmelo Rigano.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 75/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Marcello Barbaro (Presidente della A.S.D. Resuttana San Lorenzo)

Sig. Leonardo Canto (Vice Presidente con poteri di rappresentanza della A.S.D. Resuttana San Lorenzo)

A.S.D. Resuttana San Lorenzo

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 12134/620 pf 14 15/GC/vdb del 16 giugno 2015, il sig. Marcello Barbaro, nella qualità sopra specificata, per rispondere della violazione delle norme, degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1bis comma 1 C.G.S., per avere tentato di approfittare, al fine di trarne ingiusto vantaggio, di un evidente errore commesso dall'arbitro della gara Resuttana San Lorenzo / Cartagine 2012 del 14/02/2015, valida per il girone B del campionato provinciale di II categoria, nell'annotazione delle sostituzioni (riportando quattro sostituzioni eseguite dalla società ospite e due dalla società di casa in luogo di tre per parte) sottoscrivendo il reclamo promosso dinanzi al Giudice Sportivo del C.R. Sicilia L.N.D. pur consapevole dell'infondatezza dello stesso;

Il sig. Leonardo Canto, nella qualità sopra specificata, per rispondere della violazione delle norme, degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1bis comma 1 C.G.S., per avere tentato di approfittare, al fine di trarne ingiusto vantaggio, di un evidente errore commesso dall'arbitro della gara Resuttana San Lorenzo / Cartagine 2012 del 14/02/2015, valida per il girone B del campionato provinciale di II categoria, nell'annotazione delle sostituzioni (riportando quattro sostituzioni eseguite dalla società ospite e due dalla società di casa in luogo di tre per parte) sottoscrivendo il reclamo promosso dinanzi al Giudice Sportivo del C.R. Sicilia L.N.D. pur consapevole dell'infondatezza dello stesso;

La A.S.D. Resuttana San Lorenzo per rispondere a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal Suo Presidente sig. Marcello Barbaro e dal suo Vice Presidente con potere di rappresentanza sig. Leonardo Canto, come sopra descritto.

All'udienza dibattimentale le parti deferite sono comparse ed hanno chiesto il proscioglimento da ogni addebito.

La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del Presidente sig. Marcello Barbaro;

mesi tre di inibizione a carico del Vice Presidente sig. Leonardo Canto;

Ammenda di € 450,00 a carico della A.S.D. Resuttana San Lorenzo.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

Dalla documentazione in atti risulta accertato che la A.S.D. Resuttana San Lorenzo, con reclamo sottoscritto dal Presidente Sig. Marcello Barbaro, impugnava con ricorso dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale il risultato della gara Resuttana San Lorenzo/Cartagine 2012 disputatasi in data 14/02/2015 e valevole per il girone B del campionato di II categoria in ragione del fatto che la società Cartagine 2012 avesse effettuato, in violazione delle norme regolamentari, quattro sostituzioni anziché tre, così come risultante dal foglietto redatto dal direttore di gara e sottoscritto da entrambi i dirigenti accompagnatori.

Ricorso questo che veniva rigettato dal Giudice Sportivo Territoriale, perché dagli accertamenti dallo stesso effettuati a seguito delle controdeduzioni della resistente, note anche alla reclamante e consistiti in una richiesta di supplemento di rapporto all'arbitro, è risultato che quest'ultimo aveva nei propri atti segnato una delle tre sostituzioni effettuate dalla reclamante come se la stessa fosse stata effettuata dalla A.S.D. Cartagine 2012.

Va evidenziato, come da memoria in atti depositata dal difensore dei deferiti, che il reclamo è stato proposto dal Presidente Barbaro su suggerimento del Vice Presidente sig. Leonardo Canto il quale, qui si aggiunge, benché fosse stato presente sugli spalti, come dallo stesso dichiarato e quindi consapevole che la sua società aveva fatto tre sostituzioni, violando il principio di lealtà e correttezza posto a fondamento dell'ordinamento sportivo, induceva il proprio Presidente a presentare un reclamo palesemente infondato.

In ragione dei superiori motivi devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale nei limiti di cui in dispositivo, apparendo dissimili le responsabilità, tenuto conto che il Presidente Barbaro, non presente alla gara, si è limitato a sottoscrivere un ricorso già preannunciato e redatto dal suo vice Presidente.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

giorni quindici di inibizione a carico del Presidente sig. Marcello Barbaro;

mesi tre di inibizione a carico del Vice Presidente sig. Leonardo Canto;

Ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della A.S.D. Resuttana San Lorenzo.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 21 luglio 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**